

Capriolo



Comune  
di Capriolo (Bs)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato dal Consiglio Comunale n. 5 in data 06.03.2007  
Modificato dal Consiglio Comunale n. 14 in data 27.06.2007**

## **Capitolo I - Trasporti funebri**

### **Articolo 1**

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri, sia all'interno del Comune, sia fuori dal Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio cimiteriale o da chi lo sostituisce legittimamente.
2. Nell'autorizzazione sono indicate eventuali soste intermedie per il tributo di speciali onoranze.
3. L'autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero di destinazione.

### **Articolo 2**

1. Il Sindaco può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

## **Capitolo II - Consegna dei cadaveri al cimitero e relativa sistemazione**

### **Articolo 3**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere, ossa umane e ceneri, nonché in caso di spostamenti all'interno del cimitero.
3. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero.

### **Articolo 4**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

### **Articolo 5**

1. Il custode/tumulatore, per ogni cadavere, resto o ceneri ricevute, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale:
  - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 3; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
  - b) Le tumulazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 3; l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, il numero portato dal forno, urna o ossario, ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
  - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;
  - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri indicati nel comma precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. Alla fine di ogni anno, un esemplare verrà consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi, l'altro esemplare è conservato dal custode/tumulatore stesso.

### **Articolo 6**

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) I cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) I cadaveri delle persone aventi la residenza nel Comune, ovunque siano decedute;

- c) I nati morti e prodotti del concepimento, qualora l'evento sia avvenuto nel Comune di Capriolo o se almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Capriolo;
  - d) Le parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in eventuale struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
  - e) Le ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c), d);
  - f) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Capriolo e morte fuori dal suo territorio, ma già aventi diritto di seppellimento in una sepoltura esistente nel cimitero comunale.
2. La tumulazione e l'inumazione in sepolture individuali di cadaveri di persone che non risiedevano al momento del decesso nel territorio comunale, oppure che non sono decedute sul territorio comunale, può inoltre essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, nei seguenti casi:
- a) quando il defunto abbia avuto la residenza anagrafica nel Comune di Capriolo per almeno metà della propria vita;
  - b) quando il defunto, al momento del decesso, risieda in altro Comune ospite di istituti di ricovero, ma il Comune di precedente residenza era quello di Capriolo;
  - c) a favore di religiosi che abbiano la dimora attuale, oppure che l'abbiano avuta in passato, nel territorio del Comune di Capriolo;
  - d) quando il defunto abbia il coniuge o un parente di primo grado residente nel Comune di Capriolo;
  - e) quando il defunto abbia il proprio coniuge o un parente di primo grado già sepolto nel Cimitero di Capriolo, sentito il parere del Sindaco, ed in funzione del numero di sepolture disponibili;
  - f) quando i defunti abbiano ottenuto particolari meriti in vita nei confronti del Comune, previa attestazione scritta del Sindaco sui meriti.

## **Articolo 7**

1. La tipologia di sepolture prevista nel cimitero comunale è la seguente :
- a) tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe di famiglia con cappella o a giardino finite o con manufatto al grezzo, o altre sepolture private;
  - c) forni individuali e doppi;
  - d) urne per adulti individuali;
  - e) urne per bambini individuali;
  - f) ossari individuali per la raccolta di resti mortali;
  - g) cinerari individuali per la raccolta delle ceneri;
  - h) campi per inumazioni;
  - i) ossario comune;
  - j) giardino delle rimembranze per le ceneri.

## **Articolo 8**

1. L'assegnazione delle sepolture avviene seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

# **Capitolo III - Inumazioni**

## **Articolo 9**

1. Il Comune mantiene a disposizione nel cimitero dei campi destinati alle sepolture per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, stipulato tra il richiedente ed il Responsabile del Servizio cimiteriale.
4. L'utilizzazione dei campi dovrà essere effettuata cominciando dall'estremità di ciascun riquadro e successivamente in ordine fila per fila, rispettando la numerazione delle fosse disponibili effettuata dal

Responsabile del Servizio Cimiteriale.

5. La definizione dei campi e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

6. Alla scadenza del periodo di 10 anni si procederà ad esumazione del cadavere. Il Comune potrà concedere un unico rinnovo del diritto di seppellimento, della durata di ulteriori 10 anni, fatte salve motivate particolari esigenze che lo impediscano

7. Al momento del rinnovo saranno applicate le tariffe vigenti.

### **Articolo 10**

1. Qualora il Comune, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, debba provvedere alle spese funebri di persone indigenti, queste verranno inumate nel campo a terra.

### **Articolo 11**

1. Ogni nuova fossa verrà provvisoriamente contrassegnata da apposito cippo in pietra o croce di metallo indicante l'anno del seppellimento ed il nome del defunto. Il cippo o la croce verranno posti a cura del personale del Servizio di Custodia cimiteriale subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; esso sarà sostituito dalla lapide una volta che sarà avvenuto il costipamento del terreno.

2. E' ammessa la copertura delle fosse con lastre di materiale consentito dalla normativa vigente, ma di dimensioni non maggiori dei due terzi della fossa.

### **Articolo 12**

1. Ciascuna fossa verrà scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero.

2. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età dovranno avere nella loro parte più profonda la lunghezza di metri lineari 2,20 e la larghezza di metri lineari 0,80; esse dovranno inoltre distare, l'una dall'altra almeno 0,50 metri lineari da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni dovranno avere nella loro parte più profonda la lunghezza di metri lineari 1,50 e la larghezza di metri lineari 0,50; esse dovranno inoltre distare l'una dall'altra almeno 0,50 metri lineari da ogni lato.

3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere realizzati lungo il percorso delle spalle di metri lineari 0,50 che separano ogni fossa da un'altra, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

### **Articolo 13**

1. E' vietato inumare resti mortali o urne cinerarie.

### **Articolo 14**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile o fornite di decorazioni di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune, per il trasporto dei quali sussiste l'obbligo della duplice cassa di cui una in metallo, prima di procedere all' inumazione nella cassa metallica dovranno essere praticati dei tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

### **Articolo 15**

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

3. Sulla cassa dovrà essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto e del numero di registro cimiteriale.

### **Articolo 16**

1. Il personale addetto alle operazioni di posizionamento del feretro sul fondo della fossa dovrà usare

la massima cura e il massimo rispetto garantendo al meglio il decoro e la decenza pur nei limiti delle difficoltà delle operazioni che andranno preventivamente pianificate e ben coordinate.

2. Le operazioni di posizionamento del feretro sul fondo della fossa verranno svolte, nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, con corde, a braccia o con l'ausilio di un mezzo meccanico sicuro.

3. Una volta posizionato il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalle profondità venga posta in superficie.

### **Articolo 17**

1. Sulle sepolture ad inumazione, private o individuali, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché queste non ingombrino i vialetti fra le tombe e tantomeno le tombe vicine, né con le radici, né con i rami.

2. Sulle sepolture sono ammessi arbusti di altezza e larghezza non superiore a m. 1.00. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, ed i concessionari delle sepolture dovranno rispettare le dimensioni stabilite dal presente articolo.

3. Il personale addetto alla custodia del cimitero, in caso di violazione di quanto stabilito nel comma precedente, dovrà contattare i concessionari od i loro parenti per invitarli al rispetto di quanto stabilito in questo articolo. Qualora sia impossibile o particolarmente difficoltoso contattare i soggetti sopra menzionati, oppure in caso di inadempienza, il custode potrà in ogni momento procedere al taglio delle stesse ed eventualmente anche allo sradicamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna.

4. All'infuori di quanto indicato in questo capitolo, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

## **Capitolo IV - Tumulazioni**

### **Articolo 18**

1. Le sepolture per tumulazione avvengono in forni individuali, forni doppi, urne individuali, ossari, cinerari.

2. Le sepolture private sono regolate dal capitolo VI del presente regolamento.

### **Articolo 19**

1. Le sepolture per tumulazione hanno la seguente durata:

a) 30 anni dal giorno della concessione per forni singoli, forni doppi, urne singole;

b) 20 anni dal giorno della concessione per gli ossari e i cinerari.

2. L'assegnazione dovrà essere effettuata per ordine progressivo delle sepolture disponibili, rispettando la numerazione assegnata ai manufatti dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

3. La concessione della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto, stipulato tra il richiedente ed il Responsabile del Servizio cimiteriale.

4. Alla scadenza del periodo di concessione si procederà all'estumulazione.

5. In caso di tumulazione in forni o urne, il Comune potrà concedere un unico rinnovo del diritto di seppellimento, della durata di ulteriori 15 anni, fatte salve motivate particolari esigenze che lo impediscano.

6. Non è prevista la possibilità di procedere al rinnovo del diritto di seppellimento in ossario e cinerario, e pertanto alla scadenza del termine ventennale i resti o le ceneri verranno collocate in ossario comune.

7. Al momento del rinnovo saranno applicate le tariffe vigenti.

### **Articolo 20**

1. Le caratteristiche e la tipologia delle casse dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Sia la cassa metallica che la cassa lignea dovranno portare ben visibile sul lato esterno il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

3. Sulla cassa esterna dovrà sempre essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione delle generalità del defunto e del numero di registro cimiteriale.

### **Articolo 21**

1. Nelle sepolture a tumulazione, a meno che non si tratti di sepolture private, ogni feretro deve essere posto in forno, urna o ossario distinti.

2. E' consentita la collocazione in un forno o urna, purché già occupati dal feretro, di una o più cassette di zinco contenente resti mortali o urne cineraria, nei limiti di capienza del manufatto.

### **Articolo 22**

1. La struttura dei manufatti, sia che vengano costruiti in opera oppure con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 23**

1. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

2. E' consentita anche la chiusura con elemento in pietra naturale, o con lastra di cemento armato vibrato, o qualsiasi altro materiale che garantisca le stesse caratteristiche di stabilità e la medesima impermeabilità ai liquidi ed ai gas, con pendenza verso il lato chiuso opposto all'apertura, e che abbiano gli spessori atti ad assicurare almeno la medesima resistenza meccanica.

3. Tali chiusure dovranno essere sigillate in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

### **Articolo 24**

1. In tutto il cimitero comunale le lapidi potranno essere solamente in marmo Botticino, marmo giallo d'Istria, marmo bianco Carrara, marmo grigio bardiglio, granito nero assoluto Zimbabwe, granito nero Africa, granito Labrador.

2. I manufatti di nuova costruzione sono forniti dal Comune già compresi di lastra di marmo, che non potrà essere mutata come colore e tipologia.

3. Nei manufatti preesistenti, di vecchia costruzione, il tipo di marmo dovrà essere scelto considerando la tipologia delle lapidi limitrofe, previa approvazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, in modo da rispettare la predominanza del colore preesistente della singola facciata o campata di forni e urne, indipendentemente dalle altre.

4. Non è prevista alcuna possibilità di deroga a quanto stabilito dal presente articolo.

5. Chiunque non si atterrà alle seguenti indicazioni sarà invitato a farlo entro 30 giorni dalla comunicazione, in caso contrario si provvederà d'Ufficio, con rivalsa delle spese sugli inadempienti.

### **Articolo 25**

1. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta l'assegnazione, non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

2. Alla scadenza del termine stabilito per la sepoltura il Comune rientrerà in possesso delle strutture facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione, se permessa dal presente regolamento.

3. All'atto della estumulazione dei resti mortali alla scadenza delle concessioni, tali resti potranno altresì essere collocati anche in ossari individuali, se disponibili, previa esplicita richiesta.

### **Articolo 26**

1. La prenotazione del forno o dell'urna è consentita esclusivamente per il coniuge in vita, che dovrà presentare una apposita richiesta di assegnazione del manufatto adiacente a quello del proprio consorte.

2. Qualora al momento della richiesta di tumulazione il concessionario chieda contestualmente il riavvicinamento del coniuge del defunto, premorto e già sepolto nel cimitero di Capriolo, si applicano le disposizioni del comma precedente.

3. In ogni caso, in seguito a richiesta scritta di un parente di primo grado dei defunti, è altresì consen-

tito il riavvicinamento in forni o urne adiacenti di due feretri di persone già sepolte nel cimitero di Capriolo, nonché, entro 24 mesi dal decesso, lo spostamento del defunto da un forno ad un'urna, se in precedenza non ve ne era la disponibilità; in tale circostanza, l'assegnazione dei forni o delle urne, da occupare successivamente, avverrà al momento della richiesta.

4. Le operazioni di riavvicinamento previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono consentite una volta soltanto, e vengono effettuate esclusivamente nei mesi di ottobre, gennaio e aprile, previo pagamento delle tariffe stabilite per le operazioni di estumulazione straordinaria.

### **Articolo 27**

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale provvede alla redazione di un elenco degli spazi disponibili, distinti per tumulazioni in urne, forni, forni doppi, ossari, cinerari.

2. Le sepolture vengono disposte a partire dalla tipologia di manufatti appena costruiti; solamente quando questi saranno esauriti, si provvederà ad occupare le altre zone del cimitero, in ordine alfabetico di campata e, all'interno della campata, seguendo l'ordine numerico.

3. La tumulazione dei feretri in forni, urne e ossari deve avvenire per colonne, partendo dal primo spazio in basso della colonna a sinistra, fino all'ultimo un alto della colonna a destra.

4. Non sono sottoposte alle disposizioni del presente regolamento le sepolture già concesse prima della data di approvazione del presente regolamento, nonché i casi disciplinati dall'art. 26 del presente regolamento.

5. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere concesse esclusivamente tramite autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, per comprovati validi motivi.

### **Articolo 28**

1. Qualora, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, venga richiesto l'inserimento in un forno o urna già occupati dal feretro, di una cassetta contenente resti mortali o di un'urna cineraria, il richiedente, prima di ottenere l'autorizzazione dal Responsabile del Servizio cimiteriale, è tenuto al versamento della tariffa prevista per la tumulazione.

2. La tumulazione di cui al precedente comma è consentita se il richiedente dimostri che i resti o le ceneri riguardano un parente o affine del defunto già occupante il manufatto, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Le operazioni di apertura e chiusura del tumulo verranno svolte, con la massima diligenza, dal personale del Comune addetto al cimitero.

4. Qualora a seguito delle operazioni di apertura e chiusura del tumulo la lastra di marmo si dovesse incrinare, danneggiare o spaccare, non potrà essere imputata alcuna responsabilità a colui che ha materialmente eseguito le operazioni, a meno di dolo o colpa grave.

5. Se al momento dell'apertura del tumulo si constata che il feretro precedentemente tumulato presenta delle perdite, è fatto obbligo di rivestirlo con apposita cassa di zinco, ai sensi della normativa sanitaria vigente.

## **Capitolo V - Tariffe per la sepoltura**

### **Articolo 29**

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.

2. Ai sensi del primo comma, la Giunta Comunale determina pertanto le tariffe per il diritto di concessione delle sepolture, tenendo conto dei costi sostenuti dall'amministrazione per la loro realizzazione e per il loro mantenimento; la Giunta Comunale determina altresì le tariffe da far versare ai privati che richiedano operazioni di esumazione straordinaria e di estumulazione straordinaria.

3. Il Comune è tenuto a provvedere alle spese funebri delle persone indigenti o in stato di bisogno, individuate come tali dalla normativa vigente, e di coloro per i quali nessuno sia in grado di provvedere alla esequie.

### **Articolo 30**

1. In caso di richiesta di tumulazione di sacerdoti che abbiano svolto il proprio ministero spirituale in

favore della cittadinanza del Comune di Capriolo, è possibile concedere il diritto di sepoltura gratuita in forno singolo.

2. Per le altre concessioni gratuite già esistenti presso il cimitero del Comune di Capriolo che non prevedano una scadenza, questa viene determinata in 30 anni dalla data della sepoltura, non rinnovabili.

3. Allo scadere del trentennio di concessione gratuita, si provvederà all'estumulazione dei feretri ed alla loro sistemazione nel sacrario dei religiosi.

### **Articolo 31**

1. All'infuori di quanto stabilito nei due articoli precedenti, o da altre disposizioni normative, nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere il cadavere o i resti di persona per la quale, a causa di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 32**

1. Il pagamento del corrispettivo delle sepolture individuali deve essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Il pagamento del corrispettivo delle sepolture private deve essere eseguito con le modalità e con i termini meglio specificati nell'atto di concessione.

3. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio cimiteriale, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali in merito allo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione dell'importo dovuto per la sepoltura individuale, per un massimo di 6 rate mensili, con corresponsione degli interessi legali.

4. In caso di violazione da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in questo articolo, o delle particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione di sepoltura privata, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme dovute, a norma di legge.

## **Capitolo VI - Sepolture private**

### **Articolo 33**

1. La Giunta Comunale può concedere ai privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per le famiglie e collettività secondo le seguenti specifiche:

- a) tombe di famiglia occupanti intere campate delle urne di fascia;
- b) tombe, forni, urne o loculi individuali;
- c) ossari per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) cinerari per la raccolta delle ceneri mortali individuali;
- e) cappelle di famiglia o monumentali;
- f) tombe giardino.

### **Articolo 34**

1. In alternativa a quanto stabilito dall'art. 33 del presente regolamento, i suddetti manufatti potranno altresì essere dati in concessione già finiti.

2. Con provvedimento della Giunta Comunale può altresì essere deciso di concedere ai privati file verticali di forni o urne a titolo di sepoltura privata, secondo i termini e le modalità d'uso stabilite nel medesimo provvedimento.

### **Articolo 35**

1. Le tariffe e la durata della concessione e dell'eventuale rinnovo sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale, all'atto della decisione di concessione delle aree, o della costruzione dei manufatti da concedere in uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 33 e dell'art. 34 del presente regolamento.

### **Articolo 36**

1. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a si-



stema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ognuno di adeguato ossario.

### **Articolo 37**

1. Le operazioni materiali di inumazione e tumulazione in sepoltura privata sono effettuate a cura e spese dei concessionari; a tali operazioni può provvedervi il personale del Comune addetto al cimitero solamente in seguito ad espressa richiesta in tal senso, e previo versamento della speciale tariffa stabilita per le tumulazioni ed inumazioni in sepolture private.
2. E' possibile provvedere in modo analogo a quanto stabilito nel comma precedente in caso di operazioni di esumazione ed estumulazione, previa espressa richiesta in tal senso e versamento della speciale tariffa stabilita per le estumulazioni ed esumazioni da sepolture private.
3. Speciali disposizioni possono essere stabilite negli atti di concessione delle aree o dei manufatti finiti.
4. In ogni caso, a tutte le sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione ed a meno che non sia diversamente stabilito o in palese contrasto con le disposizioni del presente capitolo, le norme stabilite nel presente regolamento.

### **Articolo 38**

1. Le sepolture private possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con l'esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. In questo caso tra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
  - i fratelli e sorelle;
  - il coniuge.
4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al terzo caso del comma 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

### **Articolo 39**

1. La tumulazione in sepolture private di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta e motivata al Responsabile del Servizio cimiteriale di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti sopra indicati e/o delle motivazioni è demandata al Responsabile del Servizio.

### **Articolo 40**

1. Le costruzioni delle sepolture private dovranno essere eseguite nel rispetto delle vigenti normative tecniche e sanitarie.
2. I singoli progetti devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, su conforme parere dell'A.S.L. territorialmente competente. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolte nel sepolcro. Le cappelle private e/o monumentali in nessun caso avranno comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

### **Articolo 41**

1. Ad opera finita e prima dell'uso, le sepolture private saranno collaudate dal Comune allo scopo di

accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno ed il progetto approvato; parimenti l'A.S.L. territorialmente competente controllerà la tomba per verificare i requisiti igienici ed esprimerà un parere di utilizzabilità della tomba all'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Eventuali spese sostenute nella verifica saranno poste a carico dei concessionari.

#### **Articolo 42**

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Responsabile del Servizio cimiteriale.

2. Prima di intraprendere tali lavori andrà in ogni caso avvisato il custode cimiteriale.

#### **Articolo 43**

1. I concessionari di sepolture private non potranno in alcun caso alienare, a qualsiasi titolo, l'area o il manufatto avuto in concessione.

#### **Articolo 44**

1. Le concessioni delle sepolture private, a meno che non sia stabilita nell'atto di concessione una durata inferiore, hanno la durata massima di anni 99 a decorrere dalla firma dell'atto di concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo pari alla metà della durata della ordinaria concessione.

2. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi e recapiti.

3. Scaduto il periodo di concessione, gli interessati potranno chiederne il rinnovo

4. La Giunta Comunale avrà in ogni caso la facoltà di accogliere o di respingere l'eventuale domanda di rinnovo.

5. La mancanza di tale domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare Deliberazione da parte della Giunta Comunale, e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

6. Nel caso in cui sia presentata la domanda di rinnovo e si constati la regolarità della successione, la riconferma verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alle tariffe in vigore fissate dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 45**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

#### **Articolo 46**

1. La concessione di sepolture private deve risultare da regolare atto scritto, steso e registrato nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### **Articolo 47**

1. A richiesta dei concessionari, il feretro è provvisoriamente deposto in un forno, previa stipulazione di apposito atto scritto, nei seguenti casi:

a) per coloro ai quali è stato concesso l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura privata, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio cimiteriale, limitatamente

al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

3. La tariffa di utilizzo è calcolata in trimestri, con riferimento al periodo decorrente dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di trimestri sono computate trimestre intero.

4. Oltre alla tariffa per l'occupazione provvisoria, il concessionario è tenuto a versare la somma richiesta per la tumulazione ordinaria, oltre alla somma prevista per l'estumulazione straordinaria, al momento della sua estumulazione per l'immissione nel sepolcro privato.

5. Il richiedente è tenuto a versare tutte le somme di cui sopra al momento della richiesta; la tariffa dovuta per l'occupazione provvisoria sarà calcolata in base al periodo di occupazione presuntiva del forno provvisorio. Nel momento in cui avverrà l'effettiva estumulazione per procedere all'immissione nel sepolcro privato, si provvederà al conteggio definitivo, con eventuale integrazione di denaro da parte del richiedente, o restituzione di quanto ricevuto in eccedenza da parte del Comune.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio cimiteriale, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune; tale feretro, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nel forno a deposito provvisorio, ma solo in tombe definitive, o cremato, e previo pagamento dei diritti relativi.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **Capitolo VII - Esumazioni ed estumulazioni**

### **Articolo 48**

1. Le esumazioni sono ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di una sepoltura privata.

3. Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si disseppelliscono cadaveri per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati o ancora dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

4. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

### **Articolo 49**

1. Le estumulazioni sono ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un trentennio dal seppellimento in urne e forni (un ventennio se trattasi di ossari e cinerari) o alla scadenza della concessione, se trattasi di una sepoltura privata.

3. Le seconde si fanno, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, quando si estumulano cadaveri, resti mortali o urne cinerarie, per essere trasportati in altre sepolture, o per essere cremati o ancora dietro ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

4. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

### **Articolo 50**

1. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie vengono regolate seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi, le file o i tumuli che vennero prima occupati.

2. Qualora, nell'autorizzare le operazioni di cui al comma precedente, non si rispetti l'ordine cronologico, ciò andrà adeguatamente motivato.

### **Articolo 51**

1. Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e trenta anni per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora, in caso di scadenza di concessione di sepoltura privata, non siano ancora decorsi i termini minimi di cui al comma precedente, i feretri andranno nuovamente inumati o tumulati, fino al rag-

giungimento della scadenza ordinaria.

### **Articolo 52**

1. Le ossa che si rinvencono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune del cimitero, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle in apposita cassetta di zinco, per procedere alla loro tumulazione.
2. La cassetta di zinco deve avere la tipologia prevista dalla normativa vigente, e deve riportare il nome e cognome del defunto.
3. Le lapidi, i cippi ed ogni ornamento devono essere ritirati dal personale addetto alla custodia cimiteriale. Tali oggetti resteranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni e restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere ogni oggetto di valore che venisse rinvenuto verrà consegnato al Responsabile del Servizio cimiteriale per essere restituiti alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti resterà di proprietà comunale.

### **Articolo 53**

1. Gli avanzi degli indumenti, casse ed altro rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione o durante le operazioni di manutenzione delle strutture cimiteriali, poiché ai sensi della normativa vigente sono equiparati a rifiuti speciali, dovranno essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa e come meglio specificato dal punto 15 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 e dall'art. 21 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali, nel caso se ne producano, andranno smaltiti.

### **Articolo 54**

1. I feretri estumulati in seguito ad operazioni di estumulazione ordinaria, compresi quelli delle sepolture private, se non completamente mineralizzati, sentito il parere del personale del Distretto Sanitario territorialmente competente ove richiesto dalla normativa sanitaria vigente, devono essere inumati, rispettando le modalità ed i termini minimi previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
2. Qualora i feretri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione si può procedere alla immediata raccolta dei resti mortali o delle ossa in ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle in apposita cassetta di zinco, per procedere alla loro tumulazione.

### **Articolo 55**

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del personale del Distretto Sanitario territorialmente competente, ove richiesto dalla normativa sanitaria vigente, e del Responsabile del Servizio cimiteriale o di un suo delegato.
2. Nel caso di esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala mortuaria del cimitero a cura del Servizio di Custodia Cimiteriale, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità Giudiziaria e dal personale del Distretto Sanitario territorialmente competente, per meglio consentire lo scopo delle sue ricerche di giustizia ed a tutela dell'Igiene Pubblica.
3. In caso di estumulazione straordinaria, si può procedere alla traslazione del cadavere solo se viene constatata la perfetta tenuta del feretro e si dichiara che il suo trasferimento in altra sede può essere fatto senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.
4. Qualora il personale del Distretto Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
5. In tali circostanze si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal personale del Distretto Sanitario territorialmente competente.

## **Articolo 56**

1. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione del cadavere di una persona portatore di radioattività (art. 20 comma 12 Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria), a meno che l'A.S.L. territorialmente competente abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la Salute Pubblica.

## **Articolo 57**

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, o sia indispensabile per motivi di Pubblica Utilità o Igiene Pubblica, previa autorizzazione dell'A.S.L. territorialmente competente, non è permessa nessuna operazione di esumazione o estumulazione, ordinaria o straordinaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

## **Articolo 58**

1. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel sepolcro al momento della tumulazione.

2. Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, informandone contestualmente il Sindaco, chiunque esegue sui cadaveri operazioni nelle quali si possa configurare il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

## **Articolo 59**

1. Per eseguire una esumazione od una estumulazione si dovrà tenere conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato al fine di calcolare in via preliminare le probabilità di raccogliere esclusivamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più pericoloso della saponificazione.

2. Una volta osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa, se ricorrerà il caso, verrà spruzzata con una soluzione disinfettante; ciò fatto si passerà alla sua estrazione dalla sepoltura usando se possibile mezzi meccanici o comunque ogni precauzione ed ogni protezione personale per impedire di ferirsi e di avere contatti a pelle nuda con la superficie della stessa.

3. Esaminata ancora la cassa nella parte inferiore del fondo, qualora si debba procedere allo spostamento in altra sepoltura, se appena questa presenta segni di logoramento, verrà posta e chiusa in una cassa esterna in zinco o da imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, se la cassa non sia stata posta in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'esumazione o l'estumulazione non hanno bisogno di speciali precauzioni.

5. La tomba o la fossa rimaste vuote dovranno essere disinfettate con soluzione di creolina. Sulla bocca aperta dei loculi andrà posto un pannello a chiusura. Sulle aperture delle fosse o dei loculi sotterranei aperti andranno posti a sicurezza delle assi di ponte oppure dovrà essere rapidamente ripristinata la continuità del suolo o del monumento in modo da impedire cadute accidentali. Tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e/o la terra che lo circondava dovranno essere disinfettati con soluzione di creolina. Una speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

6. I necrofori, il custode, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire una tuta in tessuto impermeabile, un berretto o cappuccio dello stesso materiale e mascherina protettiva; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato o smaltito terminato il servizio o il turno di servizi.

## **Articolo 60**

1. E' onere degli eredi del defunto, oppure dei concessionari del diritto di sepoltura, accertarsi della data di scadenza della concessione della sepoltura, ai fini dell'eventuale rinnovo o della sistemazione dei resti mortali in ossari individuali.

2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria per scadenza dei termini di concessione è data preventiva pubblicità dal Comune, con apposite affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza

3. In ogni caso, per quanto possibile e se individuati, il Comune potrà contattare personalmente gli

originari concessionari od i loro eredi, per comunicare l'avvenuta scadenza del termine di sepoltura e l'imminente avvio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria.

### **Articolo 61**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, salvo il caso in cui avvengano su specifica richiesta dei familiari al di fuori del periodo programmato dagli uffici comunali; in tale caso si applicheranno le tariffe previste per le operazioni di esumazione o estumulazione straordinaria.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai privati sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa vigente. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1965 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, delle operazioni svolte.
3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono altresì sottoposte al versamento dei compensi previsti dalla normativa vigente per le funzioni di assistenza alle operazioni che il personale dell'A.S.L. territorialmente competente dovesse eventualmente svolgere.

### **Articolo 62**

1. I cadaveri ed i resti dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, e come tali inseriti negli appositi elenchi del Ministero della Difesa, sono esenti dai normali turni di esumazione ed estumulazione ordinaria, ed il Comune ha l'obbligo di traslarli a proprie spese nel sacrario all'uopo costruito all'interno del cimitero, previa richiesta di autorizzazione al Ministero della Difesa.

## **Capitolo VIII - Cremazione**

### **Articolo 63**

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile ove è avvenuto il decesso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative emanate con legge statale o regionale (artt. 12, 13, 14 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria).
2. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto, e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Laddove, in seguito a richiesta o d'ufficio, la normativa vigente preveda la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, verrà utilizzato l'ossario comune;
4. Qualora ci sia una richiesta di tumulazione di urna cineraria nel cinerario individuale, viene individuata per questa necessità la campata OS 15, le cui prime due file verticali di ossari partendo da sinistra (dal numero 1 al numero 16) verranno quindi adibite a cinerario individuale, soggetto alle stesse disposizioni e costi degli ossari individuali.
5. In caso di richiesta di dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze, tale spazio viene individuato nell'area di metri 3 per 3 situata alla destra dell'ingresso secondario, di fronte alla campata CN23, delimitata da alcuni cespugli bassi.

## **Capitolo IX - Divisioni, subentri, rinunce**

### **Articolo 64**

1. Più concessionari di sepoltura privata possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6. In seguito agli eventi previsti dal presente articolo, hanno titolo a divenire concessionari esclusivamente le persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate dal presente regolamento, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari ai sensi dell'art. 433 Codice Civile, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Articolo 65**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia al diritto d'uso di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata dal feretro o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

2. Nel caso stabilito dal comma precedente, spetterà al richiedente originario o agli aventi titolo, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni giorno di residua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 66**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 67**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree già parzialmente o totalmente edificate, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità dello stesso da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Articolo 68**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione a titolo di sepoltura privata in uso di manufatti costruiti dal Comune, di durata di anni 99 o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 67 del presente regolamento.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **Capitolo X - Revoca, decadenza, estinzione**

### **Articolo 69**

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 10 settembre 1990 n.285 (concessione a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/1975), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso a titolo di sepoltura privata o individuale, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, eventi eccezionali, calamità, motivi di interesse storico o artistico, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio cimiteriale, previo rigoroso accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 30 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 70**



1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la sepoltura individuale o privata sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione stabilite negli atti di concessione ai privati di aree per la costruzione di sepolture private, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g) in caso di mancata richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, o per estinzione della famiglia, ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento;
  - h) negli altri casi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio cimiteriale, in seguito a rigoroso accertamento dei relativi presupposti.

### **Articolo 71**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 72**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 10 settembre 1990 n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **Capitolo XI - Piano Regolatore Cimiteriale - Reparti Speciali**

### **Articolo 73**

1. Il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A. competenti per territorio, applicandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 139 del D. Lgs. 267/2000, dalla Legge Regionale n. 22/2003 e s. m. e i., e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e s. m. e i..
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati

- resi noti da organismi nazionali competenti;
  - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione e di cellette ossario, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 5 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

#### **Articolo 74**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
5. In materia di reparti speciali, si applicano integralmente tutte le norme previste dal presente regolamento, in quanto compatibili.

## **Capitolo XII - Imprese e lavori privati**

#### **Articolo 75**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di iniziare ogni lavoro, a prescindere dalle eventuali autorizzazioni già ottenute dagli organi competenti, andranno preventivamente avvisati il Responsabile del Servizio cimiteriale, il quale, nel caso di contemporaneo svolgimento di funzioni funebri o religiose, o per altri giustificati motivi, potrà temporaneamente impedirne lo svolgimento.
3. I lavori ad opera dei marmisti vanno ordinariamente effettuati nella giornata di mercoledì.
4. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, in quanto compatibili, e nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
5. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore al quale sono stati affidati i lavori.

#### **Articolo 76**

1. Nella costruzione di sepolcri privati, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o

di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. E' permessa la circolazione di veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile del Servizio cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

### **Articolo 77**

1. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e altri detriti.

### **Articolo 78**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Responsabile del Servizio cimiteriale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio.

3. In occasione della Commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti; l'Ufficio Tecnico Comunale, in tale circostanza, detterà le regole per l'introduzione e la posa in opera dei materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

### **Articolo 79**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **Capitolo XII - Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto**

### **Articolo 80**

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale si avvale dell'Ufficio Tecnico Comunale per la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero comunale.

### **Articolo 81**

1. E' vietato effettuare funerali nei giorni festivi.

2. Qualora si presentino in calendario due o più festività consecutive, il Responsabile del Servizio cimiteriale potrà stabilire di autorizzare lo svolgimento dei funerali in una delle giornate festive.

3. Il Sindaco, con autorizzazione scritta, può derogare quanto stabilito dai commi 1 e 2, qualora risultino presenti motivi di ordine igienico-sanitario o di sicurezza.

### **Articolo 82**

1. Presso il cimitero comunale è presente un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'utilizzo di tale locale è gratuito.

### **Articolo 83**

1. In caso di richiesta al Comune di idoneo spazio per svolgere un funerale civile o religioso, questo

viene individuato, a scelta dei richiedenti, nella sala mortuaria ubicata presso il cimitero comunale o in altra sala all'uopo convenzionata con il Comune di Capriolo.

#### **Articolo 84**

1. Il cimitero comprende:

- aree destinate a campi di inumazione;
- aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività con spazi e loculi di varia natura sia per la sepoltura dei cadaveri che dei resti mortali;
- un deposito di osservazione/camera mortuaria;
- servizi igienici destinati al pubblico;
- un ufficio del Servizio di Custodia cimiteriale;
- un locale per il deposito di attrezzi e del materiale per servizio cimiteriale manutentivo.

2. All'interno del Cimitero è edificato un immobile, posto di fronte all'ingresso di Via Palazzolo, destinato:

- Nella parte centrale, a cappella per le funzioni religiose;
- Sul lato sinistro (rispetto all'ingresso principale), a Sacratio dei Caduti in guerra;
- Sul lato destro, a sacrario dei religiosi ed ossario comune.

#### **Articolo 85**

1. Il custode/operatore/tumulatore addetto alla manutenzione ordinaria, al mantenimento del decoro e cura del luogo, fa parte del personale assegnato all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale ne cura l'assegnazione e l'eventuale turnazione.

#### **Articolo 86**

1. Il custode/operatore/tumulatore deve:

- ritirare l'apposita autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal Comune di partenza all'incaricato del trasporto di un cadavere;
- ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero, rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile;
- vigilare sui trasporti dei cadaveri e dei resti mortali all'interno del cimitero oltre a quelli in arrivo e in uscita;
- eseguire l'apertura e chiusura dei tumuli in occasione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione;
- eseguire lo scavo ed il riempimento delle fosse in occasione delle operazioni di inumazione ed esumazione, a meno che non ritenga opportuno utilizzare strumenti meccanici;
- vigilare sui servizi di seppellimento eseguiti, sulle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria e coordinarne i lavori congiuntamente al medico sanitario incaricato;
- assistere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- eseguire operazioni per conto di privati se previsto dalla legge o dal presente regolamento;
- tenere aggiornato l'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, in cui sono indicate cronologicamente tutte le operazioni cimiteriali;
- coadiuvare il Responsabile del Servizio cimiteriale e l'Ufficio Tecnico Comunale nelle funzioni a loro affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati, nella sorveglianza sui lavori degli eventuali inservienti nonché nella sorveglianza sull'accessibilità controllata al cimitero;
- vigilare su tutti i lavori effettuati all'interno del cimitero da parte di ditte esterne (marmisti, fioristi, muratori, etc) le quali, prima di eseguire qualsiasi opera, indipendentemente dal fatto che già siano state autorizzate dai competenti Uffici comunali, dovranno comunicargli ciò verbalmente; qualsiasi disfunzione, o danno arrecato all'interno del cimitero, anche se minimo, dovrà essere tempestivamente comunicato, a seconda delle circostanze, al Responsabile del Servizio cimiteriale o all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a quanto necessario in termini di Legge;

- accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco e che, al contrario, i feretri destinati all'inumazione non abbiano la cassa metallica interna, praticando se necessario opportune aperture sulla stessa, verificando inoltre che tutte le parti che la costituiscono siano biodegradabili;
- vigilare perché non vengano commessi guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue vicinanze e imporre alle persone entrate nel cimitero di conformarsi alle prescrizioni regolamentari qualora non rispettate;
- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria quali il taglio dell'erba, la sistemazione dei vialetti, la loro pulizia e diserbo, la pulizia della zona limitrofa esterna al cimitero, lo spurgo dei fossi, la pulizia delle canali di raccolta dell'acqua piovana, la pulizia dei servizi igienici, la sistemazione dei cespugli, piante e fiori di proprietà comunale, lo sgombero della neve dai vialetti e nelle immediate vicinanze esterne al cimitero, con precauzione di non ricoprire le tombe adiacenti i vialetti, avvalendosi anche di altri operatori se necessari e disponibili;
- impedire che senza autorizzazione del Comune venga asportato dal cimitero qualsiasi materiale di qualsiasi natura;
- accertarsi che dopo l'orario di chiusura del cimitero non vi sia alcuna persona al suo interno e nell'eventualità, allontanarlo immediatamente e segnalarlo al Responsabile del Servizio cimiteriale per gli eventuali provvedimenti a norma di Legge;
- provvedere di persona ad eseguire tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni coadiuvato se necessario da personale inserviente;
- Adempiere ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento che rientri nella propria competenza.

## **Articolo 87**

1. Il personale di servizio al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale di servizio al cimitero è altresì tenuto
  - a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e rispettoso in particolare durante le cerimonie funebri;
  - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto proprio e/o di privati (a meno che non sia previsto dalla legge o dal presente regolamento), sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - usare parti di fabbricato o di spazi cimiteriali o di attinenze dei cimiteri per praticarvi industrie, depositi, allevamenti e opere di qualsiasi genere se non connesse all'attività;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Il personale dovrà usare i locali messi a loro disposizione con tutti i riguardi e la pulizia necessari, al fine di non arrecarvi danni di sorta.
5. Fatte salve le conseguenze che scaturiscono dall'eventuale configurazione di illeciti di altra natura, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **Articolo 88**

1. Presso gli uffici comunali è tenuta, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, la banca dati delle concessioni cimiteriali e le relative planimetrie.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno in cui le stesse vengono effettuate;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

## **Capitolo XIII - Polizia cimiteriale**

### **Articolo 89**

1. L'orario e l'apertura del cimitero è così disposta:
  - Nel periodo estivo (Aprile/Settembre) dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (ore 19.00 festivi);
  - Nel periodo invernale (Ottobre/Marzo) dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
2. Il giorno di chiusura settimanale è il mercoledì.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, è consentita l'apertura del cimitero nella giornata di mercoledì in caso di festività, svolgimento di funerali, utilizzo della camera mortuaria per necessità di servizio, altri casi eccezionali;
4. Nessuna persona se non autorizzata dal Responsabile del Servizio cimiteriale, dall'Ufficio Tecnico comunale o dal Sindaco può introdursi all'interno del cimitero; chiunque fosse sorpreso in ciò, incorrerà nelle sanzioni di Legge.

### **Articolo 90**

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Le vetture a qualsiasi trazione, gli autoveicoli ed in genere ogni altro veicolo potrà essere introdotto nel cimitero solo per necessità dei servizi cimiteriali.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
  - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - E' altresì vietato l'ingresso ai bambini ed ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni se non accompagnati da persone adulte.
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse; il passaggio deve avvenire lungo i sentieri di ciglio e attraverso i campi, per la via più diretta per raggiungere una tomba di propri familiari, evitando l'attraversamento delle fosse.
4. Nel cimitero è altresì vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - introdurre oggetti irriverenti;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, delle cappelle, alle lapidi e ad ogni opera ornamentale;
  - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- qualsiasi attività commerciale.

5. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.

6. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e/o deferito dall'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 91**

1. Sulle fosse site nei campi è permesso il collocamento di croci, piccoli monumenti o lapidi, in metallo, cemento, pietra o marmo, decorazioni, abbellimenti ed iscrizioni integrative.

2. Sulle chiusure dei forni, delle urne e degli ossari è permesso il collocamento di lampade votive, decorazioni, abbellimenti ed iscrizioni integrative.

3. Le caratteristiche delle opere di cui ai commi 1 e 2, devono essere consone e rispettose dell'austerità del luogo e tenendo conto di quanto esposto nel presente regolamento; tali segnali a memoria, trascorso il periodo di diritto d'uso restano di proprietà del Comune.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e morte, al nome di chi fa apporre il ricordo.

5. Eventuali scritte integrative dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale, oppure, se presente, da una Commissione composta da 3 esperti all'uopo nominata dal Consiglio Comunale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concessionari di sepolture private.

7. Al fine di verificare il rispetto di quanto indicato nel presente regolamento in materia di decorazioni e abbellimenti dei sepolcri, qualora si intendano posizionare sulla fossa lapidi o monumenti diversi dalla semplice croce o dal giardinetto, oppure si intenda abbellire il tumulo con elementi diversi dalla semplice lampada votiva, è fatto obbligo ai concessionari di presentare preventiva richiesta al Responsabile del Servizio cimiteriale, che ne valuterà la conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

8. Sui muri esterni della Cappella Cimiteriale, del sacrario dei Caduti in Guerra e del Sacratio dei religiosi, non sono ammesse lapidi, fotografie e altri ricordi commemorativi; all'interno dei sopracitati manufatti, nonché nelle altre parti del Cimitero, tale possibilità è concessa solo previo parere favorevole della Giunta Comunale.

## **Articolo 92**

1. I concessionari delle sepolture individuali e private sono tenuti a mantenere le opere in situazioni di ordine e decoro.

2. Le spese riguardanti la manutenzione di tali sepolture sono, in solido, a carico dei richiedenti, degli eredi o dei privati concessionari.

3. In caso di necessità o urgenza, qualora gli obbligati rimangano inerti o siano sconosciuti, il Comune può surrogarsi agli stessi nelle opere che riterrà opportune per salvaguardare il decoro del cimitero o la pubblica incolumità, con diritto di rivalsa, fatta salva l'eventuale pronuncia di decadenza ai sensi dell'art. 70 del presente regolamento, e quindi far rimuovere le opere ornamentali, anche provvisorie e temporanee, ogniqualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, o comunque contrarie alle disposizioni del presente regolamento

## **Articolo 93**

1. E' vietata la posa di vasi, fiori e qualsiasi altro oggetto lungo i vialetti pedonali. I trasgressori dovranno provvedere alla rimozione degli stessi dietro semplice richiesta del personale addetto al cimitero.

ro, altrimenti sarà compito di questi ultimi provvedere in merito, fatte salve le spese di rivalsa sugli inadempienti.

2. Il disposto del precedente comma si intende non operante nella settimana che precede e nella settimana che segue le ricorrenze religiose e l'anniversario del defunto, purché l'ingombro di vasi e fiori non impedisca il corretto utilizzo dei vialetti pedonali.

#### **Articolo 94**

1. E' assolutamente vietato presenziare alle operazioni di esumazione e estumulazione a tutti coloro che non appartengano alle competenti autorità comunali e sanitarie, al personale addetto o di assistenza alle operazioni stesse ed ai parenti autorizzati, anche solo verbalmente, dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

2. Durante tali operazioni il cimitero comunale dovrà inderogabilmente restare chiuso, ad eccezione del tempo strettamente necessario allo svolgimento dei funerali, durante i quali le operazioni andranno sospese.

### **Capitolo XIV - Contravvenzioni e disposizioni penali**

#### **Articolo 95**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dagli Ufficiali di P.G. comunali, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961 n° 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, e s. m. e i.

### **Capitolo XV - Disposizioni transitorie e finali**

#### **Articolo 96**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s.m. e i., nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. e i., nonché nelle altre disposizioni nazionali o regionali vigenti.

2. Le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale di Polizia Mortuaria sono integralmente sostituite da quelle contenute nel presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, ad eccezione di quelle riguardanti le tariffe cimiteriali, che rimarranno in vigore fino a quando la Giunta Comunale non avrà stabilito diversamente.

#### **Articolo 97**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.



- ARTICOLO 63 –

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata **dall'Ufficiale di Stato civile ove è avvenuto il decesso**, ai sensi delle vigenti disposizioni normative emanate con legge statale o regionale (**artt. 12, 13, 14 del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria**).